



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Città Metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 - Pozzuolo Martesana  
Cod. Fisc./P.IVA 09571970962

Comuni di: Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana

## SETTORE 3 ECONOMICO E FINANZIARIO

**Determinazione n. 22 del 21-10-2024**

**Registro generale n. 868 del 21-10-2024**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.  
PARTE STABILE E VARIABILE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO altresì:

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
  - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
  - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
  - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
- c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

**VISTO** il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

**VISTO** il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**VISTO** il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e modificato con Delibera di G.U. N. 79 del 15 novembre 2017.

**VERIFICATO** che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

**ATTESO:**

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

**PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
  - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**VERIFICATO CHE:**

-con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Truccazzano n. 24 del 19/06/2023, è stata dichiarata la volontà di recedere dall'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con decorrenza 01/01/2024;

-con deliberazione del Consiglio Unione n.14 del 26/07/2023 si è preso atto della volontà espressa dal Comune di Truccazzano;

-con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 82 del 21.09.2023 sono state approvate "le linee guida per la gestione del recesso del Comune di Truccazzano dall'Unione dei Comuni Adda Martesana" ;

-con deliberazione di giunta Unione n 94 del 2 novembre 2023 è stato approvato, a seguito di confronto sindacale, il Protocollo di intesa in merito ai criteri per la retrocessione al Comune di Truccazzano dei dipendenti dell' UCL Adda Martesana assegnati al Comune di Truccazzano  
-con deliberazione di giunta comunale n. 45 del 14/11/2023, il Comune di Truccazzano, a seguito di confronto sindacale ha approvato il Protocollo di intesa in merito ai criteri per la retrocessione al Comune di Truccazzano dei dipendenti dell' UCL Adda Martesana assegnati al Comune di Truccazzano.

#### **SPECIFICATO quindi:**

- che il personale dipendente dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, assegnato al Comune di Truccazzano, è stato trasferito al Comune di Truccazzano rispettando i contenuti delle intese intercorse in occasione del trasferimento dai Comuni all'Unione (rif. Delibera del Consiglio dell'Unione n. 9 del 29/9/2016 e Accordo sindacale sottoscritto in data 15/09/2016).
- che il personale trasferito all'Unione da parte del Comune di Truccazzano (rif. Delibera del Consiglio dell'Unione n. 9 del 29/09/2016 e Accordo sindacale sottoscritto in data 15/09/2016) è tornato nella dotazione organica del Comune stesso, unitamente al personale assunto in sostituzione di quello cessato come specificatamente identificato nei contratti individuali di lavoro e/o loro integrazioni.
- che il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01 gennaio 2024.

**RILEVATO** inoltre che con deliberazione di giunta Unione n 94 del 2 novembre 2023 è stato approvato il prospetto con i conteggi relativi alla quantificazione del limite della spesa del trattamento accessorio (ex art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017) calcolati separatamente per il Comune di Truccazzano e per l'UCLAM, sulla base della relativa spesa sostenuta dagli Enti nell'anno 2016;

**ESAMINATO** l'art. 79 del CCNL 16.11.2022, in particolare il comma 1, lett. a), b), c) e d);

#### **VISTI i pareri Aran:**

*-CFL 173(Aumento su base annua di Euro 84,50 per unità di personale alla data del 31.12.2018): **Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time?***

*Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5.*

*-CFL 174 (differenziali Peo): **Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, l'incremento previsto al comma 1 lett. d) in che annualità va a regime? Ed ancora, a quale data viene fotografato il personale in servizio?***

*Atteso che la ratio dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.*

**ATTESO** che per quanto concerne il calcolo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, comma 1, lett. d), è stata fotografata la situazione del personale dipendente alla data del CCNL (16.11.22) perché più vicina alla situazione attuale;

**VISTO** altresì il parere ARAN CFL 175: *Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse?*

*Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time.*

**VISTO** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di

*livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

**PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 sopra citato, anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

- ai sensi dell' art. 79 comma 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali: *“La quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

**PRESO ATTO** che il trattamento accessorio dell'anno 2016, il cui tetto riferito all'UCLAM è stato ricalcolato a seguito dell'uscita dall'Unione del Comune di Truccazzano e quantificato come prospetto approvato con Deliberazione di giunta Unione n 94 del 2 novembre 2023, costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

**VISTI** i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

**ATTESO** che sono state ricalcolate tutte voci del Fondo risorse decentrate a seguito dell'uscita dall'UCLAM del Comune di Truccazzano, in particolare:

- Importo unico consolidato - art. 67 c.1, 1°periodo, CCNL 2016-18 –
- Incremento dello 0,20% del Monte Salari 2001 - art. 32 c. 7 CCNL 2004- art. 67 c. 1 CCNL 16-18
- Ria e assegni ad personam personale cessato (importo intero anno successivo a cessazione) - art. 67 c.2 lett. c) ccnl 2016-18 - art. 79 comma 1 lett. a) - ccnl 2019-2021
- Aumento di Euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dal 2019 non rapportati i part-time. Vedi CFL Aran 45 - art 67 c.2 lett.a) CCNL 2016-18 - Nuova dichiarazione congiunta: fuori limite - art. 79 comma 1 lett. a) - CCNL 2019-2021
- Aumento di euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018, a decorrere dal 01.01.2021. *L'importo annuo di € 84,50 deve essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31 dicembre 2018, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Vedi CFL Aran 173.*
- Rideterminazione per incremento stipendio - nuova dichiarazione congiunta: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18 ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18 ART. 79 Comma 1 Lett. A) - CCNL 2019-2021. Come da indicazioni dell'Aran nota 12878/2018.
- Rideterminazione per incremento stipendio - differenziali peo fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 2019-2021- vedi ARAN CFL 174  
*“Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, l'incremento previsto al comma 1 lett. d) in che annualità va a regime? Ed ancora, a quale data viene fotografato il personale in servizio?*  
*Atteso che la ratio dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali”.*
- Differenziale costo B1-B3 giur. e D1 - D3 giur. dal 01 aprile 2023 - art. 79 comma 1 bis) - ccnl 2019-2021

come dettagliatamente descritto nella propria Determinazione n. 30 (reg. gen. 273) del 03.04.2024 di costituzione della parte stabile del Fondo 2024.

**VISTA** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”*

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO** l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 81 in data 17/10/2024, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, che in ordine alla quantificazione di alcune voci della parte variabile fornisce le seguenti indicazioni:

**a)** Risorse di cui all’art. 79 comma 2 lett. a):

- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. **per Euro 100,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente);
- recupero evasione ICI ex D. Lgs. 446/1997, e art. 59 c. 1 lett. p) L. 662/1996 **per Euro 100,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente);
- importo una tantum frazione di RIA pari alle mensilità residue dopo cessazione (anno successivo alla cessazione) **per Euro 193,94**;
- notificazione atti tributari di terzi a favore dei Messi in base all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 **per € 500,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente);

fermo restando che i suddetti importi potranno essere resi effettivamente disponibili solo nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 79 comma 6 CCNL 16.11.22 (rispetto del limite ex art. 23);

**b)** Risorse di cui all’art. 79 comma 2 lett. c):

- nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica, (ex art. 15 c. 5), ai sensi dell’art. 79, comma 2, lettera c) **per Euro 28.000,00**, come economie derivanti dalla nuova struttura dell’Ente; fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile solo nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 79 comma 6 CCNL 16.11.22 (rispetto del limite ex art. 23);

**c)** Risorse di cui all’art. 79 comma 2 lett. a)

- Compensi ISTAT per l’importo di **€ 1.000,00**;

- d) Risorse di cui all'art. 79 comma 3: pari a € pari a € **4.155,00**  
la quota è relativa agli incrementi annuali di competenza dell'anno 2024(fino allo 0,22 monte salari 2018 pari *Euro 2.373.269,00* -dato dalla somma delle tabelle 12, 13 conto annuale 2018- totale €5.221,00), successivamente rideterminato in Euro € **4.155,00** a seguito dell'uscita del Comune di Truccazzano dall'UCLAM, sulla base del valore dei Fondi risorse decentrate e del costo delle E.Q. dei due Enti. così distinta  
-aumento della parte variabile del Fondo risorse decentrate (**Euro 3.282,00**)  
-retribuzione di risultato dei titolari di Elevata qualificazione (**Euro 873,00**)
- e) somme per incentivo per recupero evasione IMU / TARI art. 67 c.3 lett.j) e c.9 CCNL 2016-18 € **11.904,00**;

**RITENUTO altresì** che dover provvedere all' iscrizione nella parte variabile del fondo produttività della somma per il finanziamento degli incentivi correlati all'espletamento di funzioni tecniche previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 45 D.Lgs. 36/2023) per stimate € 226.040,00 (compensi stimati come da stanziamenti di bilancio Euro 183.105,00 + oneri + irap ) eventualmente da rettificare con successivo provvedimento;

**RIASSUNTO** il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2024 nei prospetti allegati al presente atto;

**RICHIAMATI** altresì

- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018") non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- la Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - Ufficio VI, la quale ha fornito le istruzioni operative per operare la decurtazione permanente di cui all'art. 1, comma 456, Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; inoltre, ha indicato che detta decurtazione permanente debba essere certificata dal Revisore dei Conti;
- la Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del "Fondo risorse decentrate";

**DATO ATTO CHE:**

- la presente Unione è un Ente privo di dirigenza e che le funzioni dirigenziali sono conferite, con decreto del Sindaco, ai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto del già citato limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i., le "Posizioni Organizzative", di cui sono titolari i Responsabili di Settore con relativa "Retribuzione di posizione", istituite dall' Unione sono mutate nel numero e nel valore economico rispetto all'anno 2016;
- l'Unione rispetta il vincolo in materia di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;
- che il limite del valore delle posizioni organizzative riferite all'anno 2016, ricalcolato a seguito uscita del Comune di Truccazzano dall'UCLAM ammonta ad Euro ammonta ad Euro 176.327,64 (dato da retribuzione di posizione più risultato);
- che il valore delle posizioni organizzative a Bilancio per l'anno 2024 ammonta ad Euro 149.250,00 (di cui euro 108.845,00 destinate a retribuzione di posizione, Euro 40.405,00 (di cui Euro 873,00 fuori limite) destinate a risultato (comprehensive degli incarichi ad Interim e delle sostituzioni per assenze oltre i 30 giorni).

**CONSIDERATO:**

- che a seguito di diverse, ma costanti, indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 va rispettato per l'amministrazione del suo complesso;
- che è intervenuta anche la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del Conto annuale 2020 che alla scheda Sici 1.sez Leg ha specificato che il limite di cui all'art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 è riferito alla retribuzione accessoria complessiva dell'amministrazione (dirigenti, non dirigenti, P.O. ecc.);
- che la Ragioneria Generale dello Stato con le *Circolari* 10 giugno 2022, n. 25 e 8 giugno 2023, n. 23 ha rivisto la compilazione delle tabelle per quanto concerne l'accessorio del segretario, e ha fornito indicazioni su quali sono le voci da monitorare ai fini del rispetto del limite 2016;
- che pertanto il limite da rispettare per l'amministrazione nel suo complesso costituito da: Fondo dipendenti + stanziamento delle P.O.+ fondo dello straordinario (+ eventuale fondo dirigenti) + retribuzione accessoria del Segretario;
- non tutte le voci dei fondi rientrano nel limite;
- che comunque è garantita la salvaguardia del limite 2016 originario;

**ATTESO:**

- che l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e il decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", hanno rivoluzionato la disciplina delle facoltà assunzionali dei Comuni, basate non più sul criterio del turn over, bensì su un sistema maggiormente flessibile, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
- che il medesimo DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento al trattamento accessorio del personale recita: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.
- che l'adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 previsto dal DM 17 Marzo 2020 è riferito alle maggiori assunzioni possibili grazie all'applicazione della nuova metodologia di calcolo degli spazi assunzionali prevista dal decreto-legge n. 34 del 2019;
- che la decorrenza dell'adeguamento è il 20 aprile 2020;
- che la Corte dei Conti, è intervenuta con la Deliberazione n. 4/sezaut/2021/gmig, del 31 marzo 2021, chiarendo definitivamente che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 Marzo 2020.

**ATTESO** che la norma sopra-citata non trova applicazione per le Unioni e che pertanto il limite non va adeguato in base al numero dei dipendenti.

**RITENUTO** pertanto non dover effettuare alcun adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017;

**RICHIAMATE** le Circolari Mef Conto Annuale del Personale n. 18 del 28 giugno 2021, n. 25 del 10 giugno 2022 e n. 8 giugno 2023, n. 23, che hanno ridefinito l'incidenza della spesa per il trattamento economico accessorio del Segretario rispetto ai limiti di legge, rivedendone le voci del trattamento accessorio del Segretario che rientrano nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

**RITENUTO** opportuno, per maggior prudenza, in attesa di eventuali ulteriori specificazioni, e tenuto conto della peculiare situazione di questa Unione, dover effettuare un doppio controllo del rispetto del limite ex art. 23 del DL. 75/2017 (con e senza il costo del segretario);

**RICHIAMATE altresì:**

- la propria Determinazione n. 30 (reg. gen. 273) del 03.04.2024, avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo risorse decentrate – parte stabile - anno 2024";
- la Deliberazione di Giunta Unione N. 81 del 04.10.2024, avente ad oggetto: "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2024. Indirizzi per la costituzione della parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata."

**DATO ATTO che:**

- successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., occorre procedere alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si deve tener conto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

**DATO ATTO** quindi che il FONDO risorse stabili e variabili per le risorse umane e la produttività per l'anno 2024 è stato quantificato per complessive € 548.160,00 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 540.231,00;

**TENUTO CONTO** che la costituzione del "Fondo risorse decentrate" è materia non rientrante fra quelle oggetto di relazioni sindacali e che, pertanto, è un atto di esclusiva competenza dell'Ente;

**TENUTO CONTO** altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 ;

**DATO ATTO** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dell'art. 7, comma 1;

**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**RITENUTO quindi**, in ogni caso, di riservarsi la facoltà di modificare, parzialmente o completamente, la costituzione del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al presente provvedimento;

**VISTI** i conteggi indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO**, infine, che ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, fermi restando in vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto dell'UCL Adda Martesana;



**VISTO** il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Unione N. 10 del 17.10.2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche potenziale;

**VISTA** la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

**VISTO** il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 43;

**VISTI:**

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto n. 7 del 27/08/2024 con il quale il Presidente dell'Unione ha attribuito le funzioni dirigenziali di EQ ex art. 107 ed art. 109 del D.lgs. 276/2000 s.m.i. (TUEL) del Settore 3 "Economico e Finanziario" per il periodo 01.09.2024 – 30.06.2025 alla Dott.ssa Cristina Micheli

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana N. 29 del 21.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 20 del 07/03/2024 di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2024-2026, (PIAO);

**VISTO** l'art. 51 dello Statuto Comunale

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile riportato a tergo della presente;

**RICHIAMATO** l'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso;

## **DETERMINA**

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

**1.DI COSTITUIRE** “ il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2024” secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa come da prospetto allegato che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter erogare il trattamento economico accessorio (ad esempio: indennità di comparto quota Fondo, progressioni economiche, indennità turno, ecc...) a favore del personale dipendente, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

**2.DI DARE ATTO** che il FONDO risorse decentrate (stabili e variabili) per l'anno 2024 è stato quantificato per complessive € 548.160,00 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 540.231,00;

**3.DI DARE ATTO** che il “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi è quantificato nel rispetto:

- della vigente normativa in premessa esplicitata;
- delle altre norme in vigore in materia di personale;

**4. DI RISERVARSI** la facoltà:

- di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;
- di procedere tempestivamente al recupero di eventuali somme erroneamente erogate tramite uno specifico “Piano di rientro”, il quale preveda la conseguente diminuzione degli importi della costituzione del “Fondo risorse decentrate” dell’anno in cui si accerta l’indebita erogazione (ed eventualmente, se necessario, degli anni successivi) fino al pieno recupero delle somme indebitamente liquidate;

**5. DI DARE ATTO** che l’importo di cui al punto 2 risulta esigibile nell’esercizio finanziario 2024;

**6. DI DARE ATTO CHE:**

- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell’apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;
- di riservarsi la facoltà di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;

**7. DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa, e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in argomento ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**8. DI DARE ATTO**, infine, che:

- non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell’indennità di comparto, risulta già impegnata *ope legis* ad inizio esercizio nel bilancio 2024 ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 267/2000;

**9. DI DISPORRE:**

- l’invio di copia del presente atto:
  - a. alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria,
  - b. all’O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;
- la pubblicazione sul sito internet in “Operazione Trasparenza”

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 21-10-2024

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Cristina Micheli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005